

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "NOI DEL TOSI"

#### Costituzione - Denominazione – Sede

**Art. 1.** E' costituita con sede presso l'Istituto Tecnico Economico E. Tosi a Busto Arsizio in viale Stelvio, 173 l'associazione di promozione sociale denominata "NOI DEL TOSI" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 2.** L'Associazione "NOI DEL TOSI", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

#### Finalità e attività

**Art. 3.** L'Associazione ha come scopo istituzionale quello di essere e di offrire un punto d'incontro e di contatto tra gli ex studenti, genitori e personale dell'I.T.E. E. Tosi, le sue componenti istituzionali e gli studenti iscritti all' I.T.E. E. Tosi, ma soprattutto avere la possibilità di allacciare rapporti con persone che, dopo il diploma, hanno acquisito nuove esperienze nei vari settori di attività professionale o in ambito culturale e sociale.

L'Associazione, inoltre, si propone di sostenere l'ITE E. Tosi nel suo compito primario di promuovere la crescita culturale, umana e sociale delle nuove generazioni, affinché ciascuno studente possa esprimere al meglio le proprie potenzialità.

L'Associazione, infine, vuole aiutare l'ITE E. Tosi a continuare sulla strada dell'internazionalizzazione favorendo il confronto con istituzioni scolastiche internazionali e facilitando la condivisione e diffusione di buone pratiche, nonché a favorire una migliore informazione sull'Unione Europea, la consapevolezza della comune cittadinanza europea e l'interesse a partecipare a programmi e progetti comunitari.

**Art. 4.** L'associazione realizzerà gli scopi associativi con le seguenti attività di aggregazione sociale che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) promuovere iniziative culturali e sportive, dibattiti e convegni;
- b) promuovere lo studio e la divulgazione delle vicende storiche dell'I.T.E. E. Tosi, degli avvenimenti che ne hanno

caratterizzato la vita, delle persone che lo hanno frequentato o vi hanno insegnato e favorirne l'archiviazione, la conoscenza e la diffusione;

- c) collaborare con l'I.T.E. E. Tosi per favorire lo sviluppo delle sue attività interne ed esterne;
- d) affiancare l'attività scolastica istituzionale con incontri, cicli di conferenze, mostre, pubblicazioni, strumenti e iniziative destinati a valorizzare le capacità, le attività e la creatività degli studenti e a favorire la solidarietà e la reciproca conoscenza e stima;
- e) organizzare conferenze e dibattiti per orientare e preparare le scelte di studio e di lavoro degli studenti dell'I.T.E. E. Tosi, anche mediante il contributo di ex studenti, di docenti e di professionisti;
- f) istituire borse di studio, contributi di diversa natura e altri sussidi economici a favore di studenti e docenti dell'I.T.E. Tosi, impegnarti in attività utili alla realizzazione degli scopi statutari;
- g) promuovere l'istituzione della fondazione I.T.E. E. Tosi con lo scopo di promuovere una migliore qualità del servizio di formazione e istruzione dell'I.T.E. E. Tosi, con particolare riferimento allo sviluppo e alla realizzazione dell'autonomia scolastica;
- h) sviluppare e sostenere progetti di collaborazione e partenariato tra l'I.T.E. E. Tosi e le realtà culturali, sociali ed economiche;
- i) favorire lo sviluppo di gruppi di acquisto solidale;
- j) ogni altra attività utile al conseguimento degli scopi indicati nell'articolo precedente e consentiti dalla normativa in tema di associazionismo di promozione sociale.

**Art. 5.** Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione si avvarrà delle prestazioni volontarie dei soci e di collaborazioni da parte di terzi.

L'associazione potrà operare in collaborazione con gli organi dello Stato, della Regione e con le Amministrazioni Territoriali e con altri enti e associazioni, anche stranieri, che perseguano scopi analoghi o affini ai propri e, in particolare, con l'I.T.E. E. Tosi, con i suoi organi istituzionali, con il Consiglio d'Istituto, con i docenti e il personale non docente.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre promuovere iniziative per raccolte occasionali di

fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

### **Soci**

**Art. 6.** L'adesione all'Associazione è libera e senza discriminazioni: possono diventare soci dell'Associazione, secondo quanto dettagliato nel regolamento, gli ex studenti, gli studenti, i docenti e gli ex docenti, i genitori e gli ex genitori, il dirigente e gli ex dirigenti, il personale e l'ex personale dell'I.T.E. E. Tosi (d'ora in avanti ex I.T.E. Tosi) e in genere tutti coloro che ne condividano le finalità. Possono diventare soci dell'associazione anche le persone giuridiche, per il tramite del loro legale rappresentante, che ne condividono le finalità.

I soci sono suddivisi in:

- a) soci fondatori: sono i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- b) soci ordinari: tutti coloro che, volendo impegnarsi esclusivamente per il raggiungimento dei fini istituzionali, chiedano di essere ammessi in un momento successivo alla costituzione;
- c) soci onorari: ex I.T.E. Tosi o altri soggetti che comunque verranno nominati soci onorari dall'Assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

**Art. 7.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

**Art. 8.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

### **Diritti e doveri dei soci**

**Art. 9.** Tutti i soci hanno uguali diritti senza nessuna discriminazione: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, eventualmente anche ricorrendo ai propri associati.

**Art. 10.** La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa per più di due esercizi;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

**Art. 11.** Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

#### **Organi sociali e cariche elettive**

**Art. 12.** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

### **Assemblea dei soci**

**Art. 13.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà mediante corretto avviso divulgato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza con ogni mezzo di comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, nonché mediante affissione nella bacheca dell'I.T.E. E. Tosi nello spazio riservato all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**Art. 14.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 15.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 16.** Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 17.** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute e approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 18.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Consiglio Direttivo**

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

**Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta con ogni mezzo di comunicazione , anche a mezzo di posta elettronica, sms,fax, nonche' mediante affissione nella bacheca dell'I.T.E. E.Tosi nello spazio riservato all'Associazione, almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il rendiconto preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

**Art. 22.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

#### **Il Presidente**

**Art. 23.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Il Tesoriere**

**Art. 24.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

#### **Il Segretario**

**Art. 25.** Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra soci non facenti parte del Consiglio stesso e dura in carica finché resta in carica il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

**Art.26.** Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**Art. 27.** Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

### **Collegio dei Probiviri**

**Art. 28.** Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 10.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 29.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal

quale dovranno essere evidenziati i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; e il rendiconto preventivo per l'anno in corso.

**Art. 30.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 31.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 32.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 33.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### **Norma finale**

**Art. 34.** Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi è espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Busto Arsizio, 15 dicembre 2010